













Le competenze dei Soggetti della prevenzione: i diritti, i doveri dei Dirigenti in applicazione delle normative in materia di sicurezza del lavoro

a cura di : G.Acquafresca – Arpa Piemonte















DEFINIZIONI

LAVORATORE

DATORE DI LAVORO

MEDICO COMPETENTE

SERVIZIO DI PREVENZIONE















DEFINIZIONI

AGENTE
RAPPRES. DEI LAVORATORI
RESP. SERV. DI PREVENZIONE
PREVENZIONE

(PREPOSTO)















UNITÀ PRODUTTIVA

stabilimento o <u>struttura</u> finalizzata alla produzione di beni o <u>servizi</u>, dotata di

autonomia finanziaria

e

tecnico-funzionale















DATORE DI LAVORO

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro ... comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell' impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva....

Nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'art.1, comma 2, d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29?















DATORE DI LAVORO

il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;















Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi lavoratori esposti a rischi particolari















Il datore di lavoro:

- •designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
- designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
- •nomina nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente















Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare

- •designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- •aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;















nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza

fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione















Art. 4 D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

OBBLIGHI dei DIRIGENTI

- Partecipare alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi
- •Contribuire alla Individuazione delle misure di Prevenzione (DPI, Procedure, Protocolli, ecc.)
- •Partecipare alla stesura del programma delle misure di prevenzione ed attuare le stesse
- •Coadiuvare le altre Figure della Prevenzione (RSPP, MC, EQ, ecc.)















Art. 4 D.Lgs. 626/94

Altri OBBLIGHI dei DIRIGENTI

- •Fornire al SPP indicazioni per le attività di form-inform.
- •Partecipare all'aggiornamento delle misure di prevenzione
- •Affidare compiti a lavoratori in relazione alle loro capacità;
- •Richiedere l'osservanza delle norme e delle disposizioni
- Astenersi dal richiedere esecuzione di attività a rischio;
- •Definire con l'RSPP i protocolli e le procedure di sicurezza;
- ·ecc.















Art. 89, comma 1 – D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

Contravvenzioni commesse dal DATORE di LAVORO

Il datore di lavoro è punito con

l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 €a 4.131 € per la violazione degli articoli ...















Art. 89, comma 2 – D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

Contravvenzioni commesse dal DATORE di LAVORO e dai DIRIGENTI

Il Datore di lavoro ed i Dirigenti sono puniti :

•con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 € a 4.131 € per la violazione degli articoli ...

•con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 € a 2.582 € per la violazione degli articoli ...















Art. 89, comma 3 – D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

Contravvenzioni commesse dal DATORE di LAVORO e dai DIRIGENTI

Il Datore di Lavoro e i Dirigenti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 € a 3.098 € per la violazione degli articoli ...















D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

Altri Soggetti Penalmente Responsabili

- Preposti
- Progettisti, Fabbricanti ed Installatori
- Medico Competente
- Lavoratori















Art. 90 – D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

Contravvenzioni commesse dal Preposti

- •la violazione ... è punita con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da 258 € a 1.032 €
- •La violazione...è punita con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da 154 €a 516 €















Art. 91 – D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

Contravvenzioni commesse dal Progettisti, Fabbricanti ed Installatori

- •la violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da 7.746 €a 30.987 €
- •la violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto sino a un mesi o con l'ammenda da 3099 €a 1.032 €















Art. 92 – D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

Contravvenzioni commesse dal Medico Competente

- •con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 516€ a 3.098€ per la violazione degli articoli...
- •con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 258€ a 1.549€ per la violazione degli articoli...















Art. 93 – D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

Contravvenzioni commesse dal Lavoratori

- •con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire 206€ a 619€ per la violazione degli articoli...
- •con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da 103€ a 309€ per la violazione degli articoli...















Art. 94 – D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

Violazioni amministrative

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2 e 80, comma 2, è punito con la <u>sanzione</u> amministrativa pecuniaria da 51€ a 154€















Chi sono i Soggetti penalmente RESPONSABILI, ovvero i destinatari degli obblighi di sicurezza.

Quali sono i criteri guida <u>fondamentali</u> nella identificazione dei soggetti <u>responsabili?</u>

Se ne possono individuare 6















1° criterio:

è scritto nella nostra costituzione

È il criterio o principio della <u>personalità</u> della responsabilità penale.

Ciascuno risponde soltanto della propria azione o omissione, quindi non può rispondere per un fatto commesso da altri.















2° criterio:

strettamente connesso al 1°

È, costantemente, presente nella giurisprudenza del nostro paese

è il criterio di effettività,

ovvero il criterio per cui l'individuazione dei soggetti responsabili <u>non</u> viene fatta sulla base della qualifica astratta o giuridica rivestita da ciascun soggetto all'interno dell'ente preso in considerazione,

<u>bensì</u> sulla base delle <u>mansioni</u> <u>effettivamente</u> disimpegnate da ciascun soggetto all'interno di questo Ente















3° criterio:

Un soggetto può essere ritenuto penalmente responsabile in quanto e nella misura in cui possieda effettivi poteri.

È il criterio che si basa sul binomio responsabilità-potere.

Un soggetto ha tanta responsabilità quanto potere...















In caso d'infortunio sul lavoro per la mancanza di una misura di sicurezza sarebbe iniquo ritenere un soggetto responsabile per l'infortunio se questo soggetto non avesse il potere di attuare o di far attuare quelle misure sicurezza la cui mancanza determinato l'infortunio.

Quindi tanta responsabilità quanto potere















è usuale l'abitudine, all'interno degli Enti Pubblici di distribuire le responsabilità

sarebbe più accorto distribuire i poteri.

ma ... è più comodo distribuire le responsabilità e ... tenersi i poteri, dissociazione, questa, che non può in alcun modo essere ammessa.















4° criterio:

la triade dei soggetti destinatari degli obblighi:

datore di lavoro, dirigenti e preposti.

ovvero le responsabilità di questi tre soggetti non si escludono a vicenda.

Accertata la responsabilità del datore di lavoro, non si può escludere che vi possa essere, anche, responsabilità di un dirigente e/o di un preposto.

Quindi sono responsabilità che possono anche concorrere tra di loro.















5° criterio:

Vi è equivalenza tra i destinatari della norma?

La giurisprudenza ci consente di affermare che il datore di lavoro è il principale anzi il primo destinatario degli obblighi di prevenzione.

Senza chiarire a chi spetta il diritto-dovere di avere la qualifica di datore di lavoro, è, comunque, il primo destinatario degli obblighi di prevenzione.















6° criterio

È ammissibile che il datore di lavoro non desideri o non sia in condizione di assolvere in prima persona, a tutti gli obblighi di sicurezza del lavoro

Può, quindi, delegare ad altri soggetti determinati obblighi in materia di sicurezza

Il sesto criterio guida è proprio la <u>delegabilità</u> degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro..















A proposito proprio della delega

Ricordato che il datore di lavoro è il primo destinatario degli obblighi di sicurezza,

ovvero la regola stabilita dalla norma

LA DELEGABILITÀ DEGLI OBBLIGHI È UN'ECCEZIONE

Questo concetto è ormai una costante della giurisprudenza; la delega di responsabilità è pur sempre un fatto eccezionale. Quantunque fattispecie usuale, è tuttavia eccezione ad un principio generale.















La delega è, giuridicamente, riconosciuta solo se rigorosamente provata.

A chi tocca provare l'effettiva operatività della delega?

Anche su questo aspetto la giurisprudenza è costante

L'onere di provare il <u>conferimento</u>, il <u>contenuto</u> ed i <u>presupposti</u> della delega spetta allo stesso delegante.

Ovvero al datore di lavoro.















CHIÈ IL DATORE DI LAVORO??

Prima del Dlg. 626 la risposta era: il datore di lavoro è il rappresentante legale dell'Ente dell'Impresa Pubblica o privata essa fosse.

Oggi la risposta non è più esattamente questa

La risposta è contenuta nell'art. 2 comma 1 lettera b del Dlg. 626/94.















Datore di lavoro è il soggetto titolare, nell'ambito dell'impresa o dell'unità produttiva che ha poteri decisionali e di spesa.